

33057 Piazza Grande n. 1 (Udine)

Tel. 0432-922111 Fax 0432-923346

C.F. e P.IVA 00249070301

Prot.

Rif. 0033962/P dd 13/06/2022

1:7748

Palmanova, 27 giugno 2022

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo

sostenibile

Servizio valutazioni ambientali PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa "Progetto agrivoltaico Trivignano Solar 1" della potenza di 33,67+14,18+34,68 MWp da realizzarsi nei Comuni di Pradamano, Trivignano Udinese e Palmanova. Proponente: Ellomay Solar

Italy Eight srl. PARERE

In merito al procedimento in oggetto, la scrivente Amministrazione desidera proporre alcune osservazioni di merito finalizzate, al diniego del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista ex art. 12, 3°c. D. Lgs. 387/2003.

La tecnologia fotovoltaica consente di produrre energia "pulita", utilizzando una fonte rinnovabile, tuttavia non la si può considerare priva tout court di impatto sull'ambiente, in quanto occorre distinguere tra le diverse tipologie di impianto. In particolare, essa è difficilmente condivisibile quando è realizzata mediante impianti a terra di pannelli fotovoltaici su suoli liberi e terreni agricoli.

Si è dell'avviso che gli impianti fotovoltaici a terra contribuiscono fortemente alla desertificazione per carenza di precipitazioni a causa della copertura totale/parziale della superficie e alla riduzione dell'attività fotosintetica e della biodiversità, con impoverimento del terreno e alterazione del tenore e dell'assorbimento di carbonio. Inoltre richiedono nella maggior parte dei casi l'uso di diserbanti e sostanze nocive per il terreno, impedendo per svariati decenni la possibilità di coltivazioni successive.

Inoltre gli impianti fotovoltaici, alterano la morfologia territoriale e la percezione dei luoghi determinati dalla presenza di elementi morfologico-paesaggistici artificiali, che contrastano con gli elementi naturali/agricoli caratteristici dell'intorno, determinando un forte degrado paesaggistico e ambientale;

La forte concentrazione di potenza installata su pochi e grossi impianti realizzati al suolo rischia in poco tempo di vanificare quella che è la caratteristica peculiare ed interessante dell'energia solare, ovvero la produzione/generazione distribuita sul territorio grazie a piccoli/medi impianti.

Secondo la giurisprudenza costante, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che «le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di

specifiche tipologie di impianti» (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.

La Regione deve compiere «un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale» (paragrafo 17.1). All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area «in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti», motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)» (paragrafo 17.2).

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. E' efficace dal 10 maggio 2018.

Gli "indirizzi e direttive" Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono vigenti per tutto il territorio regionale (art. 5 della delle norme di attuazione del PPR), inoltre l'art. 8 delle stesse NTA (Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio) esplicita tra i vari obiettivi i sequenti:

- riqualificare le aree compromesse o degradate;
- salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
- individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;
- perseguire la strategia di "consumo zero" del suolo.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR):

- riconosce i campi fotovoltaici come tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (art.33 delle Norme di attuazione).
- stabilisce che fino all'avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR, non sono ammissibili interventi sulle colture agricole (seminativi e colture legnose) che comportino la realizzazione di impianti per la produzione di energia quali impianti fotovoltaici (art. 29)
- indica nel caso del territorio comunale interessato dall'intervento (punto 4 della scheda AP8) quale indirizzo di localizzazione per le nuove realizzazioni di impianti fotovoltaici gli insediamenti produttivi inutilizzati o sotto utilizzati, aree infrastrutturali sotto utilizzate o dismesse, discariche dismesse, pertinenze stradali.

Qualora le indicazioni normative del PPR siano derivate da un'analisi del territorio, riconducibile a quanto indicato ai punti 17.1 e 17.2 delle Linee guida sopra citate, le limitazioni alla localizzazione risultano cogenti per il territorio interessato dal progetto.

Nel caso in cui l'affermazione di sopra non fosse avvalorata, si ravvisa la necessità, prima di avviare qualsiasi iter autorizzativo, di provvedere ad attivare la procedura in applicazione dei punti 17.1 e 17.2 delle Linee guida.

A parere della scrivente Amministrazione, pertanto, alla luce del dato normativo vigente le suesposte criticità, nel loro insieme, rivestono ad oggi carattere ostativo insuperabile ai fini della verifica della compatibilità ambientale richiesta ed esprime **parere contrario** alla realizzazione dell'impianto.

Si ravvisa in ogni caso, di porre l'attenzione a quanto indicato all'art.33 delle NTA del PPR FVG, il quale ricomprende i campi fotovoltaici nell'elenco degli impianti che introducono "degrado o compromissione" paesaggistica.

Relativamente all'ambito dell'impianto proposto a Palmanova, lo stesso non solo non risulta essere, allo stato attuale, degradato o compromessi (degrado per degrado), ma, viceversa, trattasi di superficie agricola attiva inserita in contesti paesaggistici qualificati, nonostante ciò, la relazione paesaggistica presente agli atti non contiene quanto previsto dal DPCM 12/12/2005, allegato – 2 "Criteri per la redazione (...)" al punto – "gli elementi di mitigazione e compensazione necessari"

Conseguentemente si preannuncia che appaiono dovute e da prescriversi, ai fini del rilascio dell'eventuale A.U., importanti misure compensative ex DM 10/09/2010, da quantificarsi in sede collegiale, unitamente alla definizione delle sempre previste misure di mitigazione e monitoraggio. Ai fini della formulazione della proposta compensativa, il proponente dovrà far riferimento alla seguente definizione, di cui al DM 10/09/2010, dei "proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto", con una esplicita stima dei medesimi.

Distinti saluti

Il SINDACO Giuseppe dott. Tellini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate.

Atto redatto da: dott. arch. Michela Lorenzon TPO dell'Area tecnica